Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 26 gennaio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 26 GENNAIO 1968:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco, formato dalle Amministrazioni statali competenti, degli esperti e ricercatori che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (« Gazzetta Ufficiale » - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963), ripartiti dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nelle liste di votanti per i vari Comitati, in ragione delle discipline scientifiche da essi coltivate.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1357**.

Estinzione della fondazione scolastica « Antonio Pinò », con sede in Roma.

N. 1357. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Antonio Pinò », con sede in Roma presso il liceo classico statale « Torquato Tasso », viene dichiarata estinta e il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 161. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1358**.

Autorizzazione alla fondazione « Accademia musicale Chigiana », con sede in Siena, ad accettare una eredità.

N. 1358. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Accademia musicale Chigiana », con sede in Siena, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del conte Guido Chigi Useppi Saracini Lucherini, come da testamento olografo del 20 luglio 1959, integrato con testamento pubblico del 24 gennaio 1964, entrambi pubblicati il 19 novembre 1965 dal notaio Giovanni Ginanneschi di Siena al repertorio numero 23124/8614, registrato a Siena il 20 successivo al numero 2285, vol. 114.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1359**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Albizzate (Varese).

N. 1359. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Albizzate (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 162. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1360**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Donatello », di Firenze.

N. 1360. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Donatello », di Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n* 163. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1361**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Leonardo da Vinci », di Palermo.

N. 1361. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Leonardo da Vinci », di Palermo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 152. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1967, n. **1362**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di due canonicati intitolati « Carlo Bocchi » e « SS. Pietro e Paolo », nel Capitolo cattedrale di Adria (Rovigo).

N. 1362. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Adria in data 8 gennaio 1966, concernenti l'istituzione di due canonicati intitolati rispettivamente « Carlo Bocchi » e « SS. Pietro e Paolo », nel Capitolo cattedrale di Adria (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 165. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967, n. **1363**.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1363. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dal tenente colonnello dei carabinieri Petillo Angelo, come da testamento olografo pubblicato con verbale del notaio Cesare Felicetti di Roma, in data 29 settembre 1965, repertorio 2135, costituita, al lordo delle passività in genere, da mobili di arredamento, biancheria e indumenti personali del valore di L. 55.350, nonchè dello appartamento di vani cinque sito in Roma, via Alfieri n. 10, piano 2°, interno 8, del periziato valore di lire 5.340.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 155. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1967.

Approvazione della cartella d'oneri e dell'atto di sottomissione relativi alla disciplina del trasporto degli effetti postali sulle linee aeree interne ed internazionali gestite dalla Società di navigazione aerea Alitalia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 69, primo comma, del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 237 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Vista la convenzione e gli accordi postali internazionali conclusi a Vienna il 10 luglio 1964 nel XV Congresso dell'Unione postale universale, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717;

Visto che in data 30 giugno 1967, sono scaduti la cartella d'oneri e il relativo atto di sottomissione, sottoscritti dalla Società per azioni « ALITALIA - Linee Aeree Italiane » — riguardanti il trasporto aereo degli effetti postali — approvati con decreto ministeriale 6 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1961, registro n. 19 Uff. riscontro poste, foglio n. 263;

Ritenuta la necessità di disciplinare — con decorrenza dal 1° luglio 1967 — il trasporto degli effetti postali sulle linee interne ed internazionali gestite dalla Società di navigazione aerea « ALITALIA - Linee Aeree Italiane - S.p.A. »;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la cartella d'oneri in data 27 luglio 1967, che disciplina, con effetto dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1970 e, salvo disdetta da parte dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni, fino al 30 giugno 1976, il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aeree interne ed internazionali gestite dalla Società di navigazione aerea « ALITALIA - Linee Aeree Italiane - S.p.A. » con sede in Roma, piazzale dell'Arte - EUR, sottoscritta dal legale rappresentante della società stessa;

E' approvato altresì l'atto di sottomissione in data 27 luglio 1967, reso dalla Società di navigazione aerea « ALITALIA - Linee Aeree Italiane », nei confronti della Amministrazione poste e telecomunicazioni per garantire il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla società stessa.

L'importo approssimativo della spesa del trasporto aeropostale affidato alla Società di navigazione aerea « ALITALIA - Linee Aeree Italiane » di L. 3.200.000.000 (tremiliardiduecentomilioni) annue, sarà imputato per il corrente esercizio finanziario 1967, al capitolo 346 « spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea » e, per gli esercizi finanziari successivi, ai corrispondenti capitoli di spesa.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1967
Registro n. 45 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 18

Cartella d'oneri per il servizio dei trasporti postali sulle linee di navigazione aerea esercite dalla Società per azioni « Alitalia - linee aeree italiane ».

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 69, primo comma del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed all'art. 237 del regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, nonchè alle norme della Convenzione postale universale di Vienna del 10 luglio 1964, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1965, n. 1717.

Art. 1.

E' fatto obbligo alla Società Alitalia di trasportare sulle linee da essa gestite su autorizzazione del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale dell'aviazione civile gli effetti postali affidatile dall'amministrazione postale fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni viaggio, lasciando alla discrezione dell'amministrazione stessa la facoltà di utilizzare tutte o parte delle linee predette, a seconda della necessità dei propri servizi.

Art. 2.

La Società Alitalia ha l'obbligo di trasportare gratuitamente per ogni viaggio, limitatamente alle linee interne ed europee, nonchè alle linee extraeuropee facenti capo al bacino del Mediterraneo, l'uno per mille del carico postale complessivo affidatole dall'amministrazione postale.

Art. 3.

La Società Alitalia prende atto che i compensi dovuti dalla amministrazione postale per il trasporto aereo degli effetti postali sono calcolati sulla base dei tassi massimi e delle modalità previsti dalla Convenzione postale universale di Vienna del 1964, dedotto l'un per mille di cui all'art. 2.

Art. 4.

La Società Alitalia prende atto che la lunghezza dei percorsi aerei viene determinata con i seguenti criteri:

a) per il trasporto dei dispacci all'interno del territorio nazionale va considerata la distanza aeropostale fra le città scali di imbarco e di sbarco indicate sulla distinta di consegna, riportata dalla « Lista delle distanze aeropostali » edita dall'U.P.U. e, in mancanza, la distanza ortodromica diretta fra gli scali stessi, fissata dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile, maggiorata e arrotondata secondo i criteri previsti al riguardo dall'« Avant-propos » della citata « Lista »;

b) per il trasporto dei dispacci italiani diretti all'estero, va considerata la distanza aeropostale figurante sulla citata « Lista ».

Nel caso di dispacci inoltrati con più voli successivi ma con unica distinta di consegna per lo scalo estero, qualora manchi la distanza aeropostale tra il primo scalo interno di imbarco e quello estero di sbarco, la parte del percorso aereo interno fino allo scalo di uscita dal territorio nazionale va calcolata con i criteri di cui alla precedente lettera *a)* e per l'ulteriore percorso fino allo scalo estero di sbarco va considerata la distanza aeropostale.

Art. 5.

I tassi di trasporto come pure le modalità di calcolo dei compensi di cui all'art. 3 sono soggetti a variazione in dipendenza di modificazioni che potranno essere apportate al riguardo dai Congressi postali universali o in conseguenza di accordi e convenzioni particolari che l'amministrazione postale potrà stipulare in campo nazionale ed internazionale.

Art. 6.

La Società Alitalia prende atto che nei casi in cui gli effetti postali vengono avviati a destinazione con trasporto aereo cumulativo con voli Alitalia e di altri vettori e sono accompagnati da una unica distinta di trasporto, l'amministrazione postale corrisponderà ad ogni singolo vettore interessato il compenso per il percorso effettuato, calcolato sulla base della distanza aeropostale fra città scalo di imbarco e città scalo di consegna all'altro vettore e, in mancanza, sulla base della distanza ortodromica diretta fra gli stessi scali fissata dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile, maggiorata e arrotondata secondo i criteri previsti al riguardo dall'« Avant-propos » della « Lista delle distanze aeropostali » edita dall'ufficio internazionale della U.P.U.

Art. 7.

Il pagamento dei compensi viene effettuato mensilmente dall'amministrazione postale, mediante mandato diretto a favore della Società Alitalia, previa presentazione da parte di questa dei conti relativi ai trasporti eseguiti.

I compensi vanno corrisposti in lire italiane, in base al cambio ufficiale del franco-oro in vigore al momento della liquidazione dei conti.

Art. 8.

La Società Alitalia, anche per il fatto dei propri agenti, assume verso l'amministrazione postale la stessa responsabilità che l'amministrazione medesima assume verso i propri utenti e le amministrazioni postali estere.

Art. 9.

La Società Alitalia si obbliga a ritirare gli effetti in partenza e a consegnare quelli in arrivo, con mezzi idonei e senza alcun compenso, presso gli uffici designati dall'amministrazione postale, osservando gli orari stabiliti dall'amministrazione medesima.

Nel caso in cui sull'aeroporto esista un ufficio postale di scambio, gli effetti postali saranno ritirati e consegnati presso questo ufficio.

All'atto del ritiro dei dispacci in partenza gli agenti della Società Alitalia hanno l'obbligo di accertarne, in contraddittorio con gli agenti delle poste, il quantitativo ed il peso, sulla scorta delle speciali distinte di consegna compilate dall'ufficio postale per ciascuno scalo, in base a quanto previsto al riguardo dall'art. 192, paragrafi 1 e 2 della Convenzione postale universale di Vienna - Regolamento.

A richiesta della Società Alitalia, quando ne sia riconosciuta la necessità da parte degli organi dell'amministrazione postale, vengono rilasciate copie supplementari di dette distinte.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Società Alitalia di provvedere alla custodia degli effetti postali ricevuti in consegna, tanto sugli automezzi in servizio di raccordo tra gli uffici e gli aeroporti, quanto a bordo degli aeromobili, collocandoli in scomparti chiusi non accessibili ai viaggiatori.

Analogamente deve provvedere alla custodia degli effetti in sosta negli aeroporti.

Art. 11.

L'ora della consegna degli effetti postali in partenza per ogni linea è fissata dall'amministrazione postale in relazione all'ora di partenza dell'aeromobile, tenuto presente il tempo necessario a percorrere la distanza tra gli uffici postali speditori e gli aeroporti e ad eseguire le operazioni di carico e le eventuali formalità inerenti al trasporto.

Art. 12.

Ad ogni arrivo di aeromobile la Società Alitalia ha l'obbligo di sbarcare gli effetti postali con precedenza rispetto ad ogni altra operazione e di consegnarli all'ufficio postale designato nei documenti di viaggio entro il più breve termine di tempo.

Gli effetti postali designati ad utilizzare altra linea in coincidenza, anche di diversa compagnia, debbono essere trasbordati direttamente da un velivolo all'altro a cura della Società Alitalia e sotto la propria responsabilità.

Art. 13.

Quando non abbia luogo, per qualsiasi ragione, la partenza di un aeromobile, o si preveda un notevole ritardo nella partenza, la Società Alitalia ha l'obbligo di informare subito, per telefono o con il mezzo più rapido a disposizione, il locale ufficio postale aeroportuale e, in mancanza, il più vicino ufficio abilitato al servizio aeropostale, per conoscere se i dispacci debbano o no essere trattenuti per l'inoltro con il primo mezzo aereo utile.

Nel caso che l'ufficio disponga la restituzione dei dispacci, la Società Alitalia ha l'obbligo di trasportarli subito, a proprie spese, all'ufficio medesimo.

Verificandosi un forzato arresto dell'aeromobile in un punto intermedio del percorso senza possibilità di proseguimento del volo, la Società Alitalia ha l'obbligo di trasportare e consegnare a proprie spese gli effetti postali al più vicino ufficio postale stabile o viaggiante, affinchè siano inoltrati a destinazione.

Di ogni interruzione di viaggio la Società Alitalia ha l'obbligo di avvertire telegraficamente il Ministero delle poste - Direzione centrale movimento e trasporti.

Art. 14.

A bordo degli aeromobili non debbono essere imbarcati altri effetti postali se non quelli regolarmente consegnati dagli uffici postali designati dall'amministrazione postale ovvero quelli per il cui trasporto sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione stessa.

Art. 15.

E' fatto obbligo alla Società Alitalia di trasmettere mensilmente al Ministero delle poste - Direzione centrale movimento e trasporti, il conto relativo ai trasporti eseguiti, compilato secondo i dati risultanti dalle distinte di carico e sulla base di quanto previsto agli articoli 3 e 4.

Detto conto deve essere redatto in triplice copia e in prospetti distinti per ciascuna linea.

I dispacci trasportati su uno stesso percorso da linee diverse debbono essere raggruppati in ordine cronologico.

La Società Alitalia prende atto che la restituzione di una copia del conto con le eventuali correzioni e con il visto di accettazione dell'amministrazione postale, viene effettuata dopo i prescritti riscontri e che la liquidazione del conto viene disposta nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.

Art. 16.

La Società Alitalia ha l'obbligo di risarcire l'amministrazione postale di qualsiasi danno derivante da irregolarità, disguidi o inadempienze imputabili alla società medesima.

La stessa, inoltre, salvo i casi di forza maggiore, è ritenuta passibile, qualora ometta di imbarcare all'aeroporto di partenza o di sbarcare a quello di arrivo gli effetti postali o parte di essi, o per altre irregolarità o inadempienze anche non comportanti un danno, di una penalità da stabilirsi di volta in volta con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 50.000.

L'importo di ciascuna penalità sarà detratto dai conti di liquidazione intestati alla Società Alitalia.

La Società Alitalia prende atto che contro l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le quali saranno comunicate dall'amministrazione postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà ricorrere in via amministrativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta lettera.

Art. 17.

La Società Alitalia è obbligata a concedere, a richiesta dell'amministrazione postale, il trasporto gratuito sulle proprie linee dei funzionari postali che devono viaggiare per motivi di servizio, per un numero complessivo di viaggi non superiore per ciascun anno a 20 sulle linee nazionali.

Art. 18.

La Società Alitalia è ritenuta vincolata all'osservanza degli obblighi di cui alla presente cartella per la durata di anni tre, a partire dal 1° luglio 1967 e fino a tutto il 30 giugno 1970.

La Società stessa, inoltre, ha l'obbligo di ritenere tacitamente rinnovata di anno in anno la presente cartella fino al 30 giugno 1976, salvo disdetta da parte dell'amministrazione postale da darsi tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Roma, addì 26 luglio 1967

ALITALIA
Linee Aeree Italiane
L'amministratore delegato: ing. Bruno Velani

Atto formale di sottomissione

reso dalla Società Alitalia - Linee Aeree Italiane » S.p.A. con sede in Roma, via dell'Arte (EUR) esercente trasporti aerei in concessione:

nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

inteso a garantire il buon esito del servizio di trasporto degli effetti postali, previsto come obbligo legale, ai sensi dell'art. 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto del 27 febbraio 1936, n. 645, quanto al trasporto degli effetti postali su tratti nazionali, ed ai sensi

della Convenzione postale universale di Vienna del 10 luglio 1964, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, quanto al trasporto di effetti postali su tratti internazionali.

La sottoscritta Società « Alitalia - Linee Aeree Italiane » S.p.A., con sede in Roma, via dell'Arte (EUR), esercente trasporti aerei civili in concessione, in persona del suo amministratore delegato ing. Bruno Velani, preso atto:

dell'obbligo legale, ad essa incombente ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 dicembre 1936, n. 645, relativo al trasporto di effetti postali in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni su tratti nazionali;

delle identiche obbligazioni legali che essa società è impegnata ad assumere in base alla Convenzione postale di Vienna del 10 luglio 1964, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717;

delle concrete modalità di adempimento degli obblighi tutti emergenti dalla cartella d'oneri, in data 27 luglio 1967 firmata dalla Società Alitalia e che si intende qui per integralmente trascritta dalla stessa:

con il presente atto presta formale sottomissione nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel modo più ampio e illimitato, il migliore svolgimento del servizio di trasporto degli effetti postali che saranno di volta in volta per essere affidati ad essa società al fine del trasporto.

In fede.

Roma, addì 26 luglio 1967

ALITALIA
Linee Aeree Italiane
L'amministratore delegato: ing. Bruno VELANI

(457)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Costituzione del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Caltanissetta, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 20285/SO del 7 luglio 1966;

Viste le designazioni dei sindaci — previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata per quanto concerne il sindaco effettivo nella riunione del 3 aprile 1967 come si desume dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 9582 dell'8 aprile 1967 e per quanto concerne il sindaco supplente nella riunione del 26 giugno 1967 come si desume dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 15390 del 27 giugno 1967;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caltanissetta scaduto per trascorso quadriennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Caltanissetta è composto dai membri di seguito indicati:

Gruttadauria Michele, sindaco effettivo e Di Dio Carmelo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966 in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

D'Alessandro Giuseppe, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Scrofani Salvatore, sindaco effettivo e Mulè Ignazio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(333)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1967, concernente la costituzione del collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Visto la nota n. 168167 del 23 ottobre 1967, con la quale il Ministero del tesoro comunica che il dottor Carlo Tanzi, membro del collegio sindacale precitato in rappresentanza del Ministero medesimo, è stato destinato ad altro incarico e designa in sua sostituzione il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Genova, dott. Giuseppe Corvatti Lucente;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Corvatti Lucente, direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Genova è chiamato a far parte del collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Carlo Tanzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

(454)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1968:

Politi Alberto, notaio residente nel comune di Sassoferrato, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti.

Bertuzzo Bruno, notaio residente nel comune di Vicenza, è trasferito nel comune di Padova.

Conti Michele, notaio residente nel comune di Carovilli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Isernia, stesso distretto.

D'Addetta Vittorio, notaio residente nel comune di Valenzano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Casamassima, stesso distretto.

Raspini Francesco, notaio residente nel comune di Villarosa, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Lucca.

Giannuzzi Gennaro, notaio residente nel comune di Cavaglià, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Cossato, stesso distretto.

(451)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Rescaldina (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 10 gennaio 1968, n. 22097, è stato approvato il piano di zona del comune di Rescaldina (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(350)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

450° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 19 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1967, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale la concessione del giacimento della miniera di mercurio denominata « Abetina », sita in territorio del comune di Piancastagnaio, provincia di Siena, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Stabilimento minerario del Siele, con sede in Roma.

Decreto ministeriale 10 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale alla S.p.a. « Compagnia Miniera di Roma », con sede in Pomezia, provincia di Roma, è rilasciata la concessione del giacimento di zolfo e solfuri di ferro, sito nella località denominata « Quarto della Zolforatella », dei comuni di Roma e Pomezia, provincia di Roma, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 18 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1967, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 237, con il quale ai signori Marcello Bernardi e Mario Martelli, rappresentati dal primo, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti, dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale in località denominata « Antoniana », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « S. Pietro », sita in territorio del comune di Marino, provincia di Roma, conferita alla soc. a r. l. « Acqua Minerale S. Pietro », con decreto ministeriale 4 maggio 1957, è intestata, a seguito della modifica della ragione sociale alla « Società acqua minerale S. Pietro S.p.A. », con sede in Roma.

Decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Pré - Saint Didier », sita in territorio del comune di Pré Saint Didier, provincia di Aosta, di cui sono titolari in base al decreto ministeriale 23 novembre 1966 i signori Luigi Plassier, Bianca Orset in Pezzatti, Eliseo Marguerettaz, Vittorio Marguerettaz ed Eva Marguerettaz in Tecilla, è trasferita ed intestata, a decorere dalla data del presente decreto, alla Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 9, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fonti di S. Omobono Imagna », sita in territorio del comune di S. Omobono Imagna, provincia di Bergamo, accordata al comune di S. Omobono Imagna per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 16 aprile 1957, è rinnovata a favore del comune stesso, per la durata di anni venti a decorrere dal 16 aprile 1967.

Decreto ministeriale 29 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Levissima », sita in territorio del comune di Valdisotto, provincia di Sondrio — di cui è titolare in base al decreto ministeriale 8 novembre 1960 la S.p.a. Canturina è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla S.p.a. « Fonti Levissima », con sede in Valdisotto Cepina, provincia di Sondrio.

(659)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a permutare un terreno sito in Castelfranco Veneto.

Con decreto ministeriale n. 300.10/3043 del 28 dicembre 1967, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a procedere alla permuta del terreno di sua proprietà, sito in Castelfranco Veneto (Treviso), di mq. 30 e distinto in catasto al mappale 540/C, con un terreno di proprietà della locale amministrazione comunale, di mq. 280 distinto in catasto al mappale 540/b.

Alle due aree è stato attribuito un valore di L. 5000 ciascuna.

(559)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 164, è stato accolto il ricorso straordinario, prodotto dal sig. Mafrici Antonino, avverso l'esito del concorso per tre posti di bidello non di ruolo presso la scuola media, « Venezia-Trento » di Reggio Calabria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 163, è stato accolto il ricorso straordinario, prodotto dalla signora Morabito ved. Concetta n. Saija, avverso l'esito del concorso per tre posti di bidella non di ruolo presso la scuola media « Antonello » di Messina.

(352)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.33/12484 in data 28 dicembre 1967, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Reggio Calabria, via Reggio Campi, di proprietà del dott. Stefano Versace, per un prezzo non superiore a L. 62.170.000 (sessantaduemilionicentosettantamila).

(435)

Autorizzazione al comune di Prezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1968, il comune di Prezzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(637)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1968, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638)

Autorizzazione al comune di Ripalimosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1968, il comune di Ripalimosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639)

Autorizzazione al comune di Toro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1968, il comune di Toro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.074.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.702.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(535)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Senise (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.429.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(536)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.424.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(537)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di San Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.912.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(538)

Autorizzazione al comune di San Severino Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di San Severino Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.521.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(539)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.432.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(540)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Pescopagano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.875.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(541)

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Pignola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.434.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(542)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Rotonda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.333.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(545)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Satriano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.955.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(543)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Terranova di Pollino (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.006.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(544)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.355.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(546)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.752.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(547)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,90	624,92	624,95	624,95	—	624,95	624,95	624,86	624,90
$ Can.	576,05	575,80	576,25	575,80	574,60	—	575,73	575,80	576,05	576,05
Fr. Sv.	143,70	143,72	143,75	143,715	143,60	—	143,69	143,715	143,70	143,73
Kr. D.	83,78	83,79	83,82	83,78	83,75	—	83,79	83,78	83,78	83,78
Kr. N.	87,47	87,49	87,50	87,495	87,45	—	87,49	87,495	87,47	87,45
Kr. Sv.	121,06	121,03	121,07	121,055	121,10	—	121,05	121,055	121,06	121,06
Fol.	173,45	173,39	173,40	173,40	173,40	—	173,40	173,40	173,45	173,44
Fr. B.	12,57	12,58	12,5825	12,5790	12,5725	—	12,5820	12,5790	12,57	12,57
Franco francese	126,81	126,89	126,89	126,875	126,80	—	126,90	126,875	126,81	126,82
Lst.	1506,15	1505,80	1505,70	1506 —	1505,50	—	1506,15	1505,50	1506,15	1505,95
Dm. occ.	156,14	156,18	156,14	156,18	156,20	—	156,175	156,20	156,14	156,15
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,1460	24,10	—	24,1475	24,10	24,14	24,143
Escudo Port.	21,87	21,89	21,90	21,875	21,90	—	21,89	21,90	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,98	8,9725	8,95	—	8,9745	8,95	8,97	8,97

Media dei titoli del 25 gennaio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	575,765
1 Franco svizzero	143,702
1 Corona danese	83,785
1 Corona norvegese	87,492
1 Corona svedese	121,052
1 Fiorino olandese	173,40
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	126,887
1 Lira sterlina	1506,075
1 Marco germanico	156,177
1 Scellino austriaco	24,147
1 Escudo Port.	21,882
1 Peseta Sp.	8,973

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, la legge 18 marzo 1958, n. 228, nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nella lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite massimo di età è elevato:

1) *a)* di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti:

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 12 della stessa legge;

5) a 40 anni:

per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488);

6) a 55 anni:

a) per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e dal 6 a 10 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università e di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) e quelli previsti per coloro che sono stati colpiti dalle abrogate leggi razziali e per gli assistenti universitari di cui ai due commi precedenti, sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde da ogni limite di età nei confronti:

a) degli impiegati civili dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti dello Stato, degli operai permanenti dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e contemporaneamente non reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I divisione II, Roma via Carducci n. 5, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita o comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della Università presso il quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato; la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse; di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia della amministrazione o da un collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli effetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero agricoltura e foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione II, via Carducci, 5 Roma), entro il termine perentorio di 30 giorni, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi alla elevazione del limite massimo di età.

In particolare:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono, la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato all'amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità, oppure il decreto di concessione della pensione. Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

d) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate, la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 400, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso (per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra il documento recherà data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare in originale o copia autenticata;

e) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

f) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

g) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

l) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 dlla legge 10 agosto 1950, n. 648;

m) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, devono produrre una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 400; per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dalla competente autorità;

z) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato, un certificato in tal senso rilasciato su carta da bollo da L. 400 dall'amministrazione di dipendenza.

Ogni altra qualità che a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idoeni.

Il termine di 30 giorni per la presentazione di detti documenti decorre dalla data di avvenuto ricevimento dell'invito a presentarli, che sarà trasmesso in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con proprio decreto approva la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame; e, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore degli aventi diritto, nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I, divisione II, Roma, via Carducci, 5) entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata dal notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria, presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 400, dal comandante del corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e la loro buona condotta.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 11.

L'amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie od ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1967

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1967
Registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 159

Programma degli esami per il concorso ad ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

1) Ecologia, selvicoltura generale e selvicoltura speciale;
2) Economia ed estimo forestale;
3) Sistemazione e rimboschimento di terreni montani;
4) Costruzioni rurali e stradali. Segherie e teleferiche;
5) Alpicoltura;
6) Legislazione forestale e montana.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale su tutto il programma.

Roma, addì 29 settembre 1967

Il Ministro: Restivo

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400, al

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione II - Via Carducci, 5. — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . (provincia . . . . .), via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concoro per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali 3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'università degli studi di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (nel caso che abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni il candidato indichi le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengono inviate al seguente indirizzo: . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . . . addì . . . . . .

firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite:

— coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
— combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
— profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;
— da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
— decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
— capo di famiglia numerosa;
— mutilato od invalido militare o civile di guerra;
— mutilato od invalido di altre categorie assimilate a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;
— perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
— **colpito da leggi razziali;**

— dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . in qualità di . . . in servizio a . . presso . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . rilasciato il .;
— sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

(13253)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a quindici posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1.197042 in data 6 novembre 1967;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 36 del 21 novembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 21 novembre 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1967
Registro n. 51 Ferrovie, foglio n. 396

AVVISO PROGRAMMA

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli professionali*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato A, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - Roma - Piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa del citato Servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla direzione generale delle ferrovie dello Stato non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve — a pena di esclusione dal concorso — essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del diploma di laurea e di quello di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e di lingue estere (francese, inglese, tedesco), ovvero che, ai sensi del successivo punto 11 intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve superare il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi, militari e civili, di guerra e per servizio militare o civile nonchè per le categorie assimilate, ad eccezione degli appartenenti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, a meno che non rientrino nelle voci contemplate ai punti da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 e 6 della categoria 10ª ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491 ovvero ancora nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) secondo le norme di legge, per le altre categorie di cittadini protette da disposizioni legislative speciali.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quella di cui la lettera *g*) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici e psichici*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore medico.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore; statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche +4D o —5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizonato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuata a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame - Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove scritte ed una orale come dal progromma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi, come da programma di cui all'allegato *C*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) e consisteranno in:

a) una prova orale di psicologia applicata;
b) una prova orale di radiologia;
c) una prova pratica di laboratorio;
d) prove scritte ed orali di lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di:

punti 1 per la prova di psicologia applicata;
punti 1 per la prova di radiologia;
punti 1 per la prova di laboratorio;
punti 0,25 per la prova scritta e punti 0,25 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte e pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che siano stati preventivamente autorizzati dalla commissione esaminatrice.

Gli elaborati scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'azienda.

Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte le prove di esame, viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso.

In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente o dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque gia prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale. Tutte le certificazioni di cui trattasi debbono essere prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) un punto per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartito:

Media di 30/30: punti 1;
Media da 29/30 a 29,9/30: punti 0,85;
Media da 28/30 a 28,9/30: punti 0,70;
Media da 27/30 a 27,9/30: punti 0,55;
Media da 26/30 a 26,9/30: punti 0,20;

B) quattro punti per il complesso dei titoli professionali, culturali e pubblicazioni con i seguenti criteri.

1) per il servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale, per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,30.

Per tutte le altre cattedre, punti 0,15;

2) per il servizio di assistente ordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina-legale (o loro branche) per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,28.

Per tutte le altre cattedre, punti 0,14;

3) per il servizio di assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,26.

Per tutte le altre cattedre, punti 0,13;

4) per il servizio di assistente volontario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche), per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,10.

Per tutte le altre cattedre, punti 0,05;

5) per ogni abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale, punti 1,50;

6) per ogni diploma di specializzazione o di perfezionamento in clinica medica o in medicina interna conseguito presso università governative o libere, punti 1,25;

7) per ogni diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale conseguito presso università governative o libere, punti 0,80;

8) per ciascun diploma in altra specializzazione o perfezionamento, punti 0,40;

9) per ogni corso di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a 6 mesi con esami finali superati, punti 0,10;

10) per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi statali per esami e per titoli indetti per laureati in medicina e chirurgia, punti 0,40;

11) per ogni pubblicazione attinente la medicina del lavoro o la medicina legale (o loro branche), che la commissione ritenga meritevole di valutazione, con un massimo complessivo di punti 0,60, punti 0,30;

12) per il servizio come medico di ruolo prestato nel gruppo direttivo di amministrazioni statali, per ogni periodo non inferiore ad un anno solare, punti 0,60.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè, complessivamente, non si superino i previsti 4 punti, ad eccezione del punteggio di cui al punto 10, che non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita da servizio che dia titolo al punteggio di cui al punto 12, che assume pertanto carattere assorbente.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e nelle prove facoltative eventualmente sostenute, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore

della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'azienda autonoma delle F. S.;

y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di vedova od orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,20 su 0,25. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommera a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sastenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/51.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile, o riproduzione meccanica o fotografica ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 678/1957, ovvero il documento rilasciato dalla competente Autorità accademica in sostituzione del diploma;

b) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile, o riproduzione meccanica o fotografica del medesimo, debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957;

c) certificato penale del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita ed eventuali titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono, o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti).

Qualora per fatto dell'autorità competente, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, sono tenuti a far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

I certificati di cui le citate lettere *d*), *e*), *f*), possono essere contenuti in un unico documento, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, purchè lo stesso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia, e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, previsto dai successivi articoli 4 e 5, ma non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti ad eccezione dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, da produrre nel cennato termine di 30 giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato di abilitazione, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

In ogni caso, gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini del precedente punto 11 taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui al comma *c*), *e*) ed *f*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

13. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati agli ispettorati sanitari in cui le necessità del servizio lo esigeranno.

Gli stessi aventi titolo saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 4 del 14 novembre 1958.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

Ai provenienti da altri gruppi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da ruoli di altre pubbliche amministrazioni con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dalla azienda, decadono dall'impiego.

ALLEGATO *A*

Su carta da bollo da L. 400

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (*concorsi*) Piazza della Croce Rossa ROMA

Il sottoscritto (1) nato il (2) a (provincia) residente a . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 21 novembre 1967 per il concorso a quindici posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative;

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso l'Università di in data

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguito presso l'Università di in data ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo . .

(6) . . . .

Data . .

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi a prove facoltative (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando, per quanto riguarda le lingue estere, su quale o su quali di esse (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi del punto 11 dell'avviso-programma coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Esami scritti:

1ª prova: tema di patologia speciale medica;
2ª prova: tema di patologia speciale chirurgica;
3ª prova: tema su argomenti di medicina del lavoro.

Esame orale su argomenti di:

1) Medicina del lavoro:

Fatica fisica e psichica Termoregolazione, effetti clinici delle alte e basse temperature Patologia da elettricità, vibrazioni, rumori, scuotimenti Carbonchio, anchilostomiasi Pneumoconiosi con particolare riguardo alla silicosi Intossicazioni professionali da cloro, fosforo, mercurio, piombo, piombo tetraetile, ossido di carbonio, anidride solforosa e solforica, tetracloruro di carbonio, gas nitrosi, petrolio e derivati, benzolo ed omologhi del benzolo Patologia da inalazione di vapori metallici - Malattie cutanee professionali Intossicazione da insetticidi - Malattia dei cassoni Malattie da radiazioni.

2) Medicina legale e delle assicurazioni:

Principali disposizioni di carattere medico-legale relative alla legge sugli infortuni e sulle malattie professionali Criteri di risarcimento del danno da responsabilità civile.

3) Igiene generale:

Acque, abitazioni Epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive.

4) Igiene dei locali di lavoro:

Aereazione, ventilazione, illuminazione, riscaldamento - Servizi igienici ed assistenziali.

PROVE FACOLTATIVE

1) Psicologia applicata:

Nozioni fondamentali di psicologia del lavoro;
I metodi in psicologia applicata;
Nozioni di psicometria;
Fondamentali tests o reattivi di efficienza e di personalità

2) Radiologia:

Nozioni fondamentali di elettrologia e tecnica radiologica;
Lettura di radiogrammi.

3) Prova di laboratorio:

Esami chimici, microscopici e batteriologici di interesse clinico;
Esami chimico-fisici fisici e batteriologici delle acque - Esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

4) Lingue estere (francese, inglese, tedesco):

Traduzione per iscritto senza dizionario di un brano redatto in lingua italiana, conversazione.

(13520)

Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Bologna per il pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova, di cui cento riservati a detta sede.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967 relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo stazione sovrintendente Palestini Arsenio è nominato membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Bologna per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del capo stazione a riposo Calzi Ugo, impossibilitato ad assolvere l'incarico per sopravvenuta indisponibilità.

Roma, addì 21 dicembre 1967

Il direttore generale: SANTONI RUGIU

(442)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;
Vista la legge 3 marzo 1960, n. 327;
Visto che, ai sensi delle predette leggi, per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento degli edifici della nuova sede della facoltà di agraria, sono da destinarsi, sugli stanziamenti del piano della scuola, L. 16.300.000;
Considerato che è necessario bandire, fra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;
Visto il relativo bando di concorso;
Vista la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, fra artisti italiani, per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche destinate all'abbellimento degli edifici e degli istituti della nuova sede della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando di concorso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, addì 21 novembre 1967

Il rettore: COSTA

Bando di concorso per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 1.

L'amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per l'ideazione e la esecuzione delle opere d arte appresso indicate, destinate all'abbellimento degli edifici sede degli istituti della nuova facoltà di agraria.

Descrizione delle opere

Opera 1ª

Due sculture a pieno volume in pietra che si ispirino ai compiti ed alle funzioni di una facoltà di agraria e da collocare nel giardino:
L. 3.000.000

Opera 2ª

Un'opera in bronzo, da collocare nell'angolo del giardino formato dal viale Italia con via E. De Nicola, costituita da tre pannelli, di cui due recanti la scritta « Università degli studi - facoltà di agraria » (sotto tale scritta un pannello decorativo in altorilievo) rivolti con le facce verso le suddette strade; il terzo, recante la planimetria della facoltà, sarà rivolto con la faccia verso l'interno dello stesso giardino.

L'insieme dei tre pannelli formerà un prisma a sezione triangolare, sarà sostenuto da bracci metallici e poggerà su di un basamento di granito.

Ogni pannello avrà la forma di rettangolo e le dimensioni saranno le seguenti:
altezza: cm. 150
lunghezza: cm. 300
L. 6.500.000

Opera 3ª

Tre targhe di bronzo, da ubicarsi presso gli ingressi degli edifici, recheranno le seguenti scritte:

Targa n. 1:
Istituto di microbiologia agraria;
Istituto di patologia vegetale;
Istituto di economia agraria;
Istituto di agronomia generale;
Istituto di coltivazioni arboree;
Istituto di entomologia agraria;
Istituto di mineralogia e geologia.

Targa n. 2:
Istituto di chimica agraria;
Istituto di industrie agrarie;
Istituto di zootecnia.

Targa n. 3:
Istituto di idraulica agraria;
Istituto di topografia e costruzioni rurali;
Istituto di meccanica agraria.

Le dimensioni di dette targhe saranno le seguenti:
Targa n. 1: altezza cm. 120, lunghezza cm. 80
Targa n. 2: altezza cm. 100, lunghezza cm. 60
Targa n. 3: altezza cm. 80, lunghezza cm. 50
L. 500.000

Opera 4ª

Mezzo busto di bronzo del gen. Manunta, da ubicarsi su piedistallo proprio, nel giardino della facoltà
L. 1.000.000

Opera 5ª

Sei quadri ad olio da sistemare nei locali degli istituti, di soggetto panoramico e figurativo tratto dalla campagna sarda e dalla vita agreste, delle dimensioni di circa mt. 1,70 × 0,90 (L. 500.000 in media ciascuno)
L. 3.000.000

Opera 6ª

Sei quadri ad olio da sistemare nei locali degli istituti, di soggetto panoramico e figurativo tratto dalla campagna sarda e dalla vita agreste, delle dimensioni di circa mt. 1,20 × 0,60 (L. 350.000 in media ciascuno)
L. 2.100.000

Opera 7ª

Una acquaforte delle dimensioni di mt. 0,45 × 0,60 di soggetto panoramico e figurativo tratto dalla campagna sarda e dalla vita agreste
L. 200.000

Art. 2.

Modalità di concorso

Per le opere di cui ai numeri 5, 6 e 7 ogni artista potrà concorrere per più opere e dovrà presentare il quadro o l'acquaforte completa.

Ogni artista o gruppo di artisti potrà concorrere per una o più opere e, per ciascuna di esse, escluse le opere di cui ai numeri 5, 6 e 7, dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala 1:5;
b) un particolare al vero da cui risulti la tecnica che intende seguire;
c) un campionario del materiale o dei materiali che propone di impiegare;
d) una esauriente relazione illustrativa delle opere, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirato, agli elementi tecnici che lo caratterizzano ed alle modalità previste per il collocamento in sito;
e) una dichiarazione su carta bollata da L. 400 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
f) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati ed i documenti prescritti dovranno pervenire all'Università degli studi di Sassari (ufficio tecnico) a cura, spese ed a rischio dei concorrenti entro 150 giorni naturali consecutivi a quello della data del presente bando di concorso.

Tutti gli elaborati, le relazioni e gli schizzi presentati al concorso dovranno essere contrassegnati da un motto ed accompagnati da una busta sopra la quale dovrà essere ripetuto il motto e riportata la dicitura: « Concorso ideazione opere d'arte della nuova sede della facoltà di agraria dell'Università di Sassari » e la indicazione (secondo l'elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine delle opere cui essi si riferiscono.

All'interno della busta, debitamente chiusa dovranno essere acclusi il certificato di cittadinanza italiana del concorrente, un

foglio sul quale dovrà essere ripetuto il motto e segnato il nome, cognome e domicilio del concorrente stesso e la sua dichiarazione esplicita di accettare tutte le condizioni del presente bando e, particolarmente, quelle indicate in via tassativa all'art. 6 del medesimo, delle quali il concorrente deve fare espressa accettazione.

Qualora per una stessa opera concorrano collegialmente più artisti la busta sigillata dovrà contenere per tutti i concorrenti la documentazione suindicata, nonchè un atto legale con la designazione dell'artista capo gruppo per gli eventuali rapporti con l'amministrazione universitaria.

L'inosservanza di una qualsiasi delle precedenti prescrizioni o il verificarsi di un qualsiasi fatto, detto o scritto, che possa essere ritenuto come violazione dell'anonimo, saranno causa di esclusione dal concorso.

L'ufficio tecnico dell'Università di Sassari porrà ogni cura per la conservazione dei bozzetti presentati, ma non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che gli stessi potessero subire.

Art. 3.

Commissione giudicatrice e giudizio

La commissione giudicatrice del concorso sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237. I criteri della scelta saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici ed artistici dei singoli bozzetti e delle opere.

Nel caso che il giudizio di preferenza dato dalla commissione non sia assoluto, ma subordinato a modifiche non sostanziali, l'artista concorrente, esecutore del bozzetto riconosciuto più conveniente nel complesso delle sue caratteristiche, sarà invitato a trattare per le occorrenti correzioni. La modificata rappresentazione artistica, in questo caso, non potrà dare luogo a richiesta di compensi speciali.

Il giudizio della commissione sui bozzetti e sui quadri è definitivo ed insindacabile.

La graduatoria del concorso sarà approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università.

Il risultato della gara sarà comunicato ai concorrenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e gli artisti non vincitori dovranno ritirare i propri bozzetti e quadri entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Scaduto tale termine l'ufficio tecnico dell'Università di Sassari si riterrà esonerato dall'obbligo della conservazione dei predetti bozzetti e quadri.

Il concorrente vincitore del concorso dovrà presentarsi, a pena di decadenza, a sottoscrivere il contratto di opera con l'amministrazione universitaria (presso l'ufficio tecnico) entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della detta raccomandata.

L'amministrazione universitaria si riserva la facoltà di non aggiudicare il concorso, se il concorso stesso non desse, a giudizio della commissione, il voluto risultato qualitativo.

Art. 4.

Realizzazione delle opere

La realizzazione e la consegna delle opere (escluse quelle di cui ai numeri 5, 6 e 7 da presentare entro 150 giorni dalla data del bando) finite in ogni loro parte dovranno essere fatte entro 180 giorni decorrenti dalla data del contratto le cui spese saranno antecipate dall'amministrazione e trattenute sul pagamento del compenso dovuto agli artisti vincitori dei bozzetti.

Art. 5.

Compenso

La somma massima disponibile per la creazione ed esecuzione delle opere oggetto del presente concorso è di L. 16.300.000. Tale somma è comprensiva sia del compenso dovuto per la creazione delle opere sia di tutte le spese inerenti alla esecuzione e provvista di materiali e mezzi di opera, nonchè di tutti gli eventuali oneri fiscali e di natura diversa inerenti agli stessi senza rivalsa sui pagamenti.

Il pagamento di dette opere avverrà dopo regolare collaudo e nulla osta della competente soprintendenza alle gallerie.

Sull'importo globale previsto sarà trattenuto il 2 % a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 6.

Clausole da accettarsi espressamente dal concorrente

A) Nel caso che il giudizio di preferenza dato dalla commissione non sia assoluto, ma subordinato a modifiche non sostanziali, l'artista concorrente, esecutore del bozzetto riconosciuto più conveniente nel complesso delle sue caratteristiche, sarà invitato a trattare per le occorrenti correzioni.

La modificata rappresentazione artistica, in questo caso, non potrà dar luogo a richiesta di compensi speciali.

B) Il giudizio della commissione è definitivo ed insindacabile.

C) Il risultato del concorso sarà comunicato ai partecipanti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e gli artisti non vincitori dovranno ritirare i propri bozzetti entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Scaduto tale termine, l'ufficio tecnico dell'Università di Sassari si riterrà esonerato dall'obbligo della conservazione dei predetti bozzetti.

D) Il concorrente vincitore del concorso dovrà presentarsi, a pena di decadenza, a sottoscrivere il contratto di opera con l'amministrazione universitaria (presso l'ufficio tecnico) entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della predetta raccomandata.

E) L'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il concorso, se il concorso stesso non desse, a giudizio della commissione, il voluto risultato qualitativo.

F) La somma massima disponibile per la creazione e l'esecuzione delle opere oggetto del presente concorso è di lire 16.300.000. Tale somma è comprensiva sia del compenso dovuto per la creazione delle opere, sia di tutte le spese inerenti alla esecuzione e provvista di materiali e mezzi di opera, nonchè di tutti gli eventuali oneri fiscali di natura diversa inerenti agli stessi.

G) Il pagamento di detto compenso avverrà dopo regolare collaudo e nulla osta della competente soprintendenza alle gallerie.

H) Sull'importo globale previsto verrà trattenuto il 2 % a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Le sopraelencate clausole dovranno essere espressamente accettate, una per una, dal concorrente con la sua dichiarazione, in conformità di quanto prescritto nelle norme di cui all'art. 2). Modalità di concorso, e da inserirsi nella busta menzionata nel titolo in parola.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, addì 21 novembre 1967

Il rettore: COSTA

(12711)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1966, n. 1720, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 30 settembre 1966 e nel 16° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 5 ottobre 1966, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso per esame a dieci posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 31 maggio 1966, n. 1720, è costituita come segue:

Presidente:

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Massa prof. Emilio, ordinario di meccanica applicata alle macchine nel Politecnico di Milano;

Battistini prof Giulio, ordinario di elettrotecnica nella facoltà di ingegneria nell'Università di Pisa;

Santucci ing. Fernando, ispettore generale;

Cinque ing. Luigi, direttore di divisione.

Membro aggiunto:

Cassella Bedoni prof.ssa Giovanna, titolare di lingua e letteratura tedesca nell'Istituto commerciale «L. Da Vinci» di Roma.

Segretario:

Di Nunzio dott. Federico, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 29 settembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1967
Registro n. 51, *foglio n.* 194

(336)

Costituzione della commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1967.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo di navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione della legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954, contenente i programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della commissione di esami per la sessione ordinaria 1967 a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, modificato con la legge n. 455 del 16 maggio 1961;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Div. III, con foglio n. 7484 del 16 maggio 1967;

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa-Marina, con foglio n. 632850 del 15 maggio 1967;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1967 è costituita come segue:

Belardini dott. ing. Enzo, direttore di divisione del Ministero p.t., presidente;

Dell'Ovo dott. ing. Andrea, direttore di sezione del Ministero p.t., membro;

Roberti Gelasio prof. Ugo, membro per la geografia;

Dalmasso prof. Ugo, membro per la lingua inglese;

Mariani cap. C.E.M.M. Carlo, Ministero difesa-Marina, membro;

Cardea per. princ. Mario, Ministero p.t., membro supplente.

Svolgerà le funzioni di segretario della commissione il direttore capo di ragioneria, Russo rag. Mario della Direzione centrale per i servizi radioelettrici, Ministero p.t.

Art. 2.

Ai componenti la commissione esaminatrice sarà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa presunta in L. 750.000 sarà imputata al capitolo 191, art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione autonoma p.t. per l'esercizio finanziario 1967 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1968, rispettivamente per L. 230.000 e L. 520.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1967
Registro n. 36, *foglio n.* 062

(335)

Sostituzione di un membro della 13ª sottocommissione della commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, n. ULA/1208/A/28787, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del direttore di divisione Mazzullo dott. Luigi membro della 13ª sottocommissione, in quanto cessato per dimissioni dalle dipendenze di questa amministrazione;

Decreta:

In sostituzione del direttore di divisione Mazzullo dott. Luigi, membro della 13ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cessato dal servizio per dimissioni, viene nominato il direttore di divisione Fiori dott. Enrico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 48, *foglio n.* 192

(439)

Sostituzione di un membro della 26ª sottocommissione della commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, n. ULA/1208/A/28787, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che si è resa necessaria la sostituzione del direttore di sezione Piermattei dott. Giorgio, membro della 26ª sottocommissione, il quale ha rinunciato all'incarico perchè legato da vincoli di parentela con un candidato al concorso stesso;

Decreta:

Il decreto ministeriale ULA/1208/A/28787 del 31 luglio 1967, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali viene rettificato nel senso che in sostituzione del direttore di sezione Piermattei dott. Giorgio, membro della 26ª sottocommissione, viene nominato il direttore di sezione Costanzo dott. Salvatore Giorgio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1967
Registro n. 51, *foglio n.* 094

(438)

Sostituzione del segretario aggiunto della 22ª sottocommissione della commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, n. ULA/1208/A/28787, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del consigliere di 2ª classe Valenti dott. Giacomo, segretario aggiunto della 22ª sottocommissione, in quanto non in grado, per motivi di salute, di adempiere all'incarico;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di 2ª classe Valenti dott. Giacomo, segretario aggiunto della 22ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, impedito per motivi di salute, viene nominato il consigliere di 1ª classe Ceccarini dott. Franco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1967
Registro n. 48, *foglio n.* 130

(440)

Sostituzione del segretario aggiunto della 11ª sottocommissione della commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, n. ULA/1208/A/28787, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del consigliere di 1ª classe D'Antino dott. Mario, segretario aggiunto della 11ª sottocommissione, in quanto è cessato dal servizio alle dipendenze di questa Amministrazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale ULA/1208/A/28787 del 31 luglio 1967, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, viene rettificato nel senso che in sostituzione del consigliere di 1ª classe D'Antino dott. Mario, segretario aggiunto della 11ª sottocommissione, viene nominato il consigliere di 2ª classe Lastray dott.ssa Milvia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1967
Registro n. 51, *foglio n.* 095

(437)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte e della prova pratica di stenografia del concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico).

Le prove scritte e la prova pratica di stenografia del concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 30 marzo 1967, si svolgeranno in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1, 2, 3 e 4 aprile 1968, con inizio alle ore 8,30.

(560)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1967, n. 26.

Autorizzazione di un limite di impegno di L. 15.000.000 per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10 contenente un nuovo incremento del fondo a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 19 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1967, un limite di impegno di L. 15.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di L. 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.

Alla copertura dell'onere di L. 15.000.000 a carico dell'esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Le disponibilità di cui al precedente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di contributi su prestiti della durata di sessanta mesi, nella misura del 3 per cento annuo sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto all'art. 10 della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, il limite di impegno, di cui all'art. 1, è ripartito come segue:

L. 10.000.000 a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Trento;

L. 5.000.000 a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 4.

Le disponibilità di cui all'art. 1 possono essere utilizzate per la concessione del contributo per opere ed acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè non anteriormente al 1° gennaio 1967.

Art. 5.

Nei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'anno 1966 e indicati con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, i termini stabiliti a norma dell'art. 8 della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, che siano scaduti nei dodici mesi successivi all'evento calamitoso, sono sospesi per il periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del sopra citato decreto avvenuta il 9 novembre 1966.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1967

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1967, n. 27.
Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, e dalla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per l'esecuzione di lavori pubblici ed opere di interesse generale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 19 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1967, l'ulteriore limite di impegno di L. 100.000.000.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1981.

Sul limite d'impegno di cui al presente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento: L. 50.000.000;
a favore della provincia di Bolzano: L. 50.000.000.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 100.000.000.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito come segue:

a favore della provincia di Trento: L. 50.000.000;
a favore della provincia di Bolzano: L. 50.000.000.

Art. 3.

All'onere di L. 200 000.000 a carico dell'esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1967

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(245)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1967, n. 28.
Interventi straordinari nel settore del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 19 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Incremento del patrimonio alpinistico

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, modificata con legge regionale 18 gennaio 1962, n. 5, è aggiunta la seguente lettera *e*):

e) la costruzione, la manutenzione ed il miglioramento di piazzuole per atterraggio di elicotteri in montagna.

Art 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale, è autorizzata, a carico dell'esercizio 1967, l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.

Potenziamento del servizio del soccorso alpino

Art. 3.

Allo scopo di potenziare i servizi complementari in atto, attinenti al soccorso alpino ed alla organizzazione turistica nell'ambito della regione, è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la concessione di un contributo fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiore a L. 5.000.000, all'aero club di Trento, rispettivamente all'aero club di Bolzano, per l'acquisto di un aeromobile ciascuno, da destinare ai voli di addestramento, alle ricognizioni ed alle operazioni di soccorso in montagna.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dei predetti aero clubs, dei documenti comprovanti la proprietà degli aeromobili, nonchè alla stipulazione di apposite convenzioni fra l'amministrazione regionale e gli aero clubs medesimi, intese a garantire il perseguimento delle finalità per le quali è concesso il contributo.

Sistemazione delle spiagge lacustri

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a L. 10.000.000, all'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trento, per la realizzazione — al fine dell'incremento della attrezzatura turistica delle spiagge del lago di Caldonazzo — delle seguenti opere:

a) bonifica di spiagge acquitrinose, o boscose, o sassose, e relativa sistemazione con sabbia o rena, comprese le opere di drenaggio e murarie necessarie allo scopo;

b) bonifica del fondo sul fronte lago, con diserbamento, pulizia dei detriti e rifiuti, immissione di materiale pietroso per rendere pulito, uniforme e praticabile il fondo stesso;

c) costruzione e sistemazione di opere di copertura e di incanalamento di rogge, nonchè costruzione di altri impianti quali pontili, cabine, trampolini per tuffi.

Art. 5.

Per ottenere il contributo di cui all'articolo precedente, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trento dovrà presentare all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo, domanda corredata del progetto esecutivo delle opere.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al quale è assegnata la materia del turismo, determina l'ammontare del contributo, fissando il termine per l'ultimazione dei lavori.

La liquidazione del contributo è disposta con decreto dell'assessore regionale al quale è assegnata la materia del turismo, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Segnaletica sulle piste di sci

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per l'acquisto di materiale idoneo alla segnaletica delle piste di sci, che sia conforme, nei simboli e nelle misure, a quella ufficialmente adottata dalla F.I.S.I.

Detto materiale viene dato in uso dall'Amministrazione regionale alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, alle associazioni pro loco ed ai comuni nei quali detti enti non sono istituiti, che ne facciano domanda all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo.

Le modalità di uso del materiale predetto saranno disciplinate mediante una apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'ente che riceve in consegna il materiale stesso.

Norma finanziaria

Art. 7.

All'onere complessivo di L. 55.000.000 derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1967

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1967, n. **29**.

Liquidazione della partecipazione azionaria della Regione nella S.p.A. « Centrale ortofrutticola meranese » (Legge regionale 18 luglio 1955, n. 18) e nella S.p.A. « Centrale ortofrutticola Bolzano - Bassa Atesina » (Legge regionale 16 dicembre 1955, n. 27).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 19 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla S.p.A. « Centrale ortofrutticola meranese », con sede in Merano e dalla S.p.A. « Centrale ortofrutticola Bolzano - Bassa Atesina », con sede in Bolzano.

A tale scopo essa potrà aderire, in sede di assemblea straordinaria delle due società, alle proposte di fusione per incorporazione della S.p.A. « Centrale ortofrutticola meranese nella Cooperativa a responsabilità limitata « Frigorifero Merano » e della S.p.A. « Centrale ortofrutticola Bolzano - Bassa Atesina » nella Cooperativa a responsabilità limitata « Frigorifero Bolzano - Bassa Atesina », accettando le liquidazioni spettanti alla Regione sulla base delle situazioni patrimoniali al 1° luglio 1967, allegate rispettivamente alla deliberazione di data 11 ottobre 1967 del consiglio di amministrazione della società Bolzano - Bassa Atesina e di data 12 ottobre 1967 del consiglio di amministrazione della società Meranese.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 dicembre 1967

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(246)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.